




Provincia Autonoma
di Bolzano Alto Adige
Autonome Provinz
Bozen Südtirol



Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige
Autonome Region
Trentino-Südtirol



Provincia Autonoma
di Trento

Ridefinizione dei rapporti finanziari tra Province autonome e Stato

Accordo di Milano

Con l'Accordo di Milano è stata operata una ridefinizione complessiva dei rapporti finanziari con lo Stato che ha dato luogo alle modifiche delle norme finanziarie dello Statuto di autonomia. La revisione ha ridisegnato la finanza delle Province secondo i principi sanciti dalla Legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, stabilendo inoltre le modalità con cui le Province concorrono agli obiettivi costituzionali di perequazione e solidarietà.

In conseguenza la revisione dell'ordinamento ha previsto l'eliminazione delle poste finanziarie attribuite alle Province non più compatibili con il quadro finanziario conseguente all'attuazione del federalismo (quota variabile, somma sostitutiva dell'Iva all'importazione, trasferimenti sulle leggi di settore), la ricomposizione delle devoluzioni spettanti alle Province e alla Regione Trentino-Alto Adige sulla base dei nove decimi dei **solii tributi afferenti** produzioni, consumi e trasferimenti di beni originati dal sistema economico locale. Infine, in attuazione dei principi di perequazione e solidarietà le Province hanno assunto nuove competenze di spesa ed oneri aggiuntivi per i comuni di confine pari a 100 milioni annui per ciascuna Provincia.

Il concorso al riequilibrio delle finanza pubblica è stato poi assicurato, oltre che con gli effetti delle misure sopra indicate, anche con la previsione di accordi annuali per il patto di stabilità.

In conclusione l'Accordo di Milano ha consentito i seguenti miglioramenti per la finanza pubblica:

- miglioramento annuo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) 568 milioni per la Provincia di Trento, 518,5 milioni per la Provincia di Bolzano e 31 milioni per la Regione Trentino Alto-Adige;
- effetti positivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari a: 250 milioni per la Provincia di Trento; 220 milioni per la Provincia di Bolzano; 30 milioni per la Regione Trentino Alto-Adige.

Criticità dell'Accordo di Milano

L'Accordo di Milano è stato definito sulla base degli scenari di finanza pubblica antecedenti alla crisi economico-finanziaria che ha interessato l'economia mondiale e soprattutto alla crisi della finanza pubblica italiana originata dalle problematiche dei debiti sovrani e dalla crisi dell'euro.

Gli obiettivi di finanza pubblica a livello nazionale

Il Governo nazionale ha approvato le manovre di finanza pubblica necessarie per il conseguimento di un duraturo riequilibrio della finanza pubblica del Paese. Le manovre già decise risultano già idonee a garantire il pareggio del bilancio dello Stato nel 2013 e la permanenza dell'equilibrio anche negli anni successivi.

In attuazione degli impegni assunti in sede comunitaria è in corso inoltre una modifica della Carta costituzionale, già approvata in prima lettura dal Parlamento, che assume l'obbligo del pareggio di bilancio dello Stato ma anche delle altre amministrazioni pubbliche e che introduce limitazioni all'indebitamento, quali criteri fondamentali di regolazione della finanza pubblica.

E' pertanto un quadro profondamente modificato che segna una netta separazione delle condizioni di governo della finanza pubblica italiana a decorrere dal 2011 rispetto agli esercizi precedenti.

Ai fini della profonda operazione di risanamento finanziario dello Stato è stata posta l'esigenza di una ristrutturazione complessiva degli assetti finanziari pubblici del Paese originando anche per le autonomie speciali impatti di straordinario rilievo, in particolare:

- concorso finanziario (patto di stabilità e manovre Governo Monti): 3.725 milioni nel 2012; 4.095 milioni a decorrere dal 2013;
- riserve all'Erario dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre finanziarie; in particolare D.L. n. 138 del 2011 del Governo Berlusconi; D.L. n. 201 del 2011 del Governo Monti; Decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2011;
- riserve all'Erario anche di gettiti fiscali che attualmente costituiscono fonti finanziarie dei bilanci delle Province autonome: con il D.L. n. 201 del 2011 le Province autonome dovrebbero subire una contrazione dei gettiti fiscali attualmente percepiti relativi all'Irpef sui redditi degli immobili non locati.

Criticità delle predette misure

L'intervento statale è stato perseguito con norme di legge ordinaria che si pongono in contrasto con l'assetto statutario delle competenze riconosciute alla Regione ed alle Province autonome dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

In particolare, pur essendo destinate alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le riserve all'erario delle maggiori entrate tributarie non sono riconducibili alle condizioni in cui è ammessa la riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992, né risultano rispettose del principio di leale collaborazione, del principio consensuale e dei meccanismi paritetici definiti nella normativa di attuazione statutaria (decreto legislativo n. 268 del 1992 che definisce specificamente le modalità con cui le predette riserve possono operare nei confronti delle Province autonome).

Analogamente la previsione di misure predefinite unilateralmente dallo Stato quali misure al concorso del patto di stabilità interno, o quali ulteriori misure di concorso al risanamento della finanza pubblica, accompagnate da specifiche misure di accantonamento delle entrate spettanti per Statuto alla Regione ed alle Province autonome, senza un preventivo accordo con le predette autonomie speciali, si pongono palese in violazione delle specifiche regole definite nello Statuto speciale, anche in seguito all'Accordo di Milano ed in particolare dell'articolo 79 dello Statuto speciale, che definisce un sistema compiuto dei rapporti finanziari con lo Stato in ordine al processo

di attuazione del federalismo fiscale e di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La partecipazione delle Province autonome al risanamento finanziario

In relazione al nuovo quadro delle finanza pubblica le Province autonome e la Regione Trentino – Alto Adige intendono assicurare un concorso responsabile alla necessaria manovra finanziaria di risanamento del Paese, richiedendo che lo stesso possa avvenire nel rispetto di ineludibili principi:

- **definitività del concorso e responsabilità finanziaria.** La destinazione del concorso al pareggio di bilancio dello Stato e alla sua permanenza anche nei prossimi anni, come previsto anche dalle modifiche costituzionali in atto, dovrebbe rendere definitivo il quadro finanziario anche relativamente ai contributi delle autonomie speciali. L'applicazione del principio di pareggio di bilancio e i forti limiti al ricorso a nuovo indebitamento da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, dovrebbero comportare una precisa assunzione di responsabilità in capo al Governo per gli equilibri dello Stato e in capo agli altri enti per i bilanci di propria competenza. Conseguentemente, nel mentre le Province assicurano, già in base all'attuale normativa statutaria in vigore, la piena responsabilità per l'equilibrio dei loro bilanci senza alcun intervento a carico della finanza statale, parimenti dovrebbe essere sancito che le Province non saranno chiamate a concorrere a eventuali nuovi squilibri della finanza statale originati in violazione dei predetti principi;
- **equità nella distribuzione dei concorsi tra le diverse autonomie speciali.** Tale principio può essere realizzato ripartendo i concorsi al patto di stabilità tenendo conto dei contributi garantiti dalle autonomie speciali in sede di attuazione dell'art. 27 della legge n. 42/2009 (per le Province autonome e la Regione Trentino-Alto Adige dall'Accordo di Milano). Il concorso al patto di stabilità si traduce in obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica delle regioni e delle province autonome ed in tale aspetto la ripartizione *di tutti i concorsi a qualunque titolo sopportati* in base ai volumi di bilancio costituisce l'equo e necessario contributo al processo di risanamento della finanza pubblica. La seconda tipologia di sacrificio che è richiesta alle autonomie speciali (riserve all'Erario) tiene già conto invece del diverso grado di sviluppo dei territori essendo rapportata al gettito fiscale di competenza di ciascuna autonomia;
- **valutazione del contributo positivo** che le Province autonome assicurano con caratteristiche di continuità negli anni e con dinamiche significative alla crescita economica del Paese, quale leva fondamentale anche per il riequilibrio della finanza pubblica e la sostenibilità del debito;
- **definizione di un nuovo accordo, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, che assicuri la salvaguardia dell'autonomia finanziaria delle Province autonome.** Il nuovo accordo potrebbe essere definito sulla base della disponibilità delle Province autonome e della Regione ad assicurare il concorso al risanamento della finanza pubblica nelle entità complessivamente richieste dalle manovre finanziarie già approvate. Si propone peraltro una diversa articolazione delle misure e delle modalità del concorso che devono essere coerenti con l'ordinamento finanziario definito dallo Statuto di autonomia. In particolare le Province e la Regione sono disponibili a concorrere con l'assunzione a proprio carico delle spese dello Stato sostenute nel territorio delle province L'assunzione a carico delle Province/Regione delle spese dello Stato sostenute sul territorio provinciale

dovrebbe avvenire previo coinvolgimento delle Province nella stesse e pertanto attraverso il trasferimento o la delega di funzioni, ove possibile, ovvero la fissazione d'intesa con lo Stato di standard di servizi e di costi per le spese ove è prevista la continuità di gestione da parte dello Stato.

Nel contempo le Province e la Regione richiedono che l'accordo assicuri una migliore disciplina a taluni istituti dell'Accordo di Milano che non risultano adeguati rispetto al nuovo quadro di finanza pubblica attraverso:

- a) Integrazione del nuovo Titolo VI dello Statuto (Accordo di Milano) per:
 - la definizione della competenza provinciale in materia tributaria sia con riferimento ai tributi erariali sia con riferimento ai tributi locali, nonché la regolazione dei rapporti tra la legge statale e la legge provinciale relativamente alla disciplina dei tributi provinciali e locali istituiti nelle materie di competenza provinciale;
 - la definizione in coerenza con la disciplina comunitaria di regole per gli accordi del patto di stabilità interno e per i casi di mancato accordo e di mancato rispetto del patto stesso;
 - l'aggiornamento della disciplina dei casi in cui sono ammissibili riserve all'erario da parte dello Stato ora definita nel d. lgs. n. 268 del 1992;
- b) Approvazione della norma di attuazione statutaria in materia finanziaria del nuovo Titolo VI dello Statuto, a seguito delle nuove integrazioni;
- c) Approvazione della norma di attuazione relativa alla delega in materia di ammortizzatori sociali, in correlazione con la prevista nuova riforma del mercato del lavoro.

Trento, 2 febbraio 2012